

P



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

SENTENZA N. **512**
data **22 GIU. 2011**
RUOLO N. **3329/08**
CRONOLOGICO N. **5327**
REPERTORIO N. **807**

Il Giudice dott.ssa Simona GAMBACORTA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3725/2008 di R.G. promossa da:

T. F. elettivamente domiciliato in Novara, via **G. n.** presso lo studio dell'Avv. **P.** che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione;

parte attrice

contro

P. N. e **C. I.** elettivamente domiciliati in Novara, via P. **A. n.** presso lo studio dell' Avv. **A. T.** che li rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

parte convenuta

Oggetto: responsabilità precontrattuale

*** **

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: *Accertato che, contravvenendo ai precedenti accordi intervenuti tra le parti, gli odierni convenuti si sono immotivatamente rifiutati di concludere il contratto avente ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo della società "T. s.n.c.", violando il disposto dell'art. 1337 c.c. e sacrificando arbitrariamente il logico e legittimo affidamento del sig. T. nella conclusione di detto contratto;*

accertato che il sig. I. F. T. in relazione all'avviamento della T. ha sostenuto spese per complessivi euro 1.950,00 circa, di cui euro 1.000,00 a titolo di caparra per l'affitto di azienda, euro 450,00 per la progettazione dei lavori di ristrutturazione ed euro 500,00 pari al valore della merce fornita dalla T.

it

accertato, inoltre, che dai primi contatti informali con i precedenti gestori, e sino all'apertura del ristorante T. e successivi, per alcuni mesi, il sig. T. ha investito il proprio tempo e la propria professionalità nella nascita ed avviamento del nuovo ristorante;

accertato infine che la mancata conclusione del contratto, modificativo della compagine societaria della T. ha procurato al sig. I. T. un grave danno patrimoniale, non soltanto in termini di danno emergente ma anche in termini di lucro cessante, avendo comunque egli perduto la possibilità di concludere quel contratto, sul quale aveva posto legittimo affidamento, o comunque altri analoghi contratti, altrettanto o addirittura più vantaggiosi;

dichiarare tenuti e condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, a restituire al sig. I. F. T. l'importo complessivo di euro 1.950,00 dal medesimo corrisposto in relazione all'avviamento della gestione del ristorante T. di Novara di cui euro 1.000,00 a titolo di caparra per l'affitto di azienda, euro 450,00 per la progettazione dei lavori di ristrutturazione ed euro 500,00 pari al valore della merce fornita dalla T.

dichiarare altresì tenuti e condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, a corrispondere al sig. I. F. T. l'importo di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1337 c.c., per le causali di cui in narrativa, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare essere dovuta, anche eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c..

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Per parte convenuta: Piaccia al Tribunale Ill.mo,

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingersi tutte le domande proposte dall'attore, perchè infondate in fatto ed in diritto.

Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, I. T. conveniva in giudizio N. P. e I. C. esponendo che nell'anno 2007, venuto a conoscenza della messa in vendita dell'azienda di ristorazione denominata "T." ed intenzionato ad espandere la propria attività

imprenditoriale di gestore di altra trattoria, aveva proposto ai convenuti la costituzione di una società che avrebbe dovuto gestire la suddetta azienda.

Secondo la ricostruzione attorea, gli accordi presi con i convenuti prevedevano che la società sarebbe stata in un primo momento costituita dai soli sigg. P. e C., mentre il T. sarebbe subentrato formalmente nella compagine sociale in un momento successivo.

In tale prospettiva, lo stesso aveva impegnato il proprio tempo e messo a disposizione le sue competenze professionali di settore per agevolare l'avviamento della nuova azienda, contribuendo in maniera significativa alla ricerca dei fornitori nonché allo sviluppo della clientela. Allegava inoltre di aver sostenuto delle spese, ed in particolare di aver versato euro 1.000,00 a titolo di caparra per l'affitto di azienda, euro 450,00 per la progettazione dei lavori di ristrutturazione dei locali, nonché di aver fornito merce alimentare di sua proprietà per un valore di euro 500,00.

Nel giugno 2008, tuttavia, quando richiese ai convenuti di formalizzare il proprio ingresso in società, questi si sarebbero immotivatamente rifiutati.

Per questi motivi chiedeva l'accertamento della responsabilità precontrattuale dei convenuti, e la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni patiti a titolo di danno emergente e lucro cessante.

Si costituivano in giudizio N. P. e L. C., i quali contestavano la ricostruzione dei fatti dedotta da parte attrice.

Affermavano in particolare che l'attore si era limitato a segnalare loro, a titolo di amicizia, l'affare relativo alla cessione della T. ed a comunicare il nominativo dei fornitori di cui lo stesso già si avvaleva nello svolgimento della propria attività di ristoratore. Negavano, inoltre, che l'attore avesse versato le somme indicate in atto di citazione. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda.

L'istruttoria vedeva l'escussione di alcuni testi e l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta C.

All'udienza del 23 marzo 2011, sulle conclusioni sopra trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione.

*** **

L'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale dei convenuti per l'ingiustificato rifiuto di concludere il contratto di società oggetto di trattative, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Come è noto, la giurisprudenza riconosce alla figura di responsabilità in esame natura di responsabilità extracontrattuale, mentre nella dottrina più recente non mancano inquadramenti di tale responsabilità nell'ambito contrattuale, attraverso il richiamo alla nozione del c.d. "contatto sociale".

Ritiene questo Giudice che sia preferibile non discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale ed affermare quindi la natura extracontrattuale della responsabilità per ingiustificato recesso dalle trattative.

Si veda, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15040 del 05/08/2004 così massimata: *"La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati (come nella specie) dal recesso ingiustificato di una parte (in un contesto connotato dall'affidamento dell'altra parte nella conclusione del contratto), grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua".*

Occorre pertanto in primo luogo chiedersi se l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrando che furono i convenuti a rifiutarsi immotivatamente di ampliare la compagine sociale in favore del sig. T██████████.

Ad avviso del Giudicante la risposta deve connotarsi in senso negativo.

Infatti, parte attrice non ha formulato capitoli di prova finalizzati a dimostrare che la mancata conclusione del contratto di società fosse riconducibile ad una decisione unilaterale e sleale dei convenuti.

Nemmeno le testimonianze escusse hanno fornito elementi in grado di suffragare la tesi attorea; in particolare la testimonianza della teste C██████████, secondo cui furono i convenuti a lasciare fuori dall'affare il sig. T██████████, è smentita dalle dichiarazioni di segno contrario del teste C██████████, secondo cui fu proprio il T██████████ a "tirarsi indietro senza una giustificazione".

Anche dalla testimonianza del F. [redacted] non si rinvergono conferme della tesi attorea; il teste ha infatti dichiarato che prima che l'ordine del forno gli venisse formalizzato nell'aprile 2008, il T. [redacted] gli disse "che non c'entrava più con quel locale e che dovevo parlare con N. [redacted]". Ciò contraddice alle affermazioni attoree secondo cui fu nel giugno 2008 che i convenuti opposero il loro immotivato rifiuto alla richiesta di procedere con il concordato ampliamento della compagine sociale.

Non può dirsi quindi raggiunta la prova della riconducibilità della mancata conclusione dell'affare all'ingiustificato rifiuto dei convenuti.

In ogni caso, anche volendo prescindere da quanto sin qui osservato, deve rilevarsi l'infondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dall'attore.

Questi, infatti, non ha fornito prova degli esborsi asseritamente sopportati nell'interesse della nascente azienda.

Va in proposito innanzitutto osservato che l'allegazione per cui il T. [redacted] avrebbe contribuito *pro quota* a formare la provvista dell'assegno di euro 3.000,00 versato a titolo di caparra è tardiva, in quanto la tesi sostenuta in

atto di citazione fa riferimento ad un versamento realizzato contestualmente dai sigg. T. [redacted], P. [redacted] e C. [redacted] nelle mani dei sigg. O. [redacted].

Essa, in ogni caso, non risulta supportata da un principio di prova di carattere documentale, quale avrebbe potuto essere, per esempio, un estratto conto attestante un'uscita compatibile per importo e data con la versione dei fatti allegata dall'attore.

In tale contesto, la prova del pagamento non può ritenersi raggiunta in base alla sola testimonianza della C. [redacted], la cui attendibilità, in considerazione della relazione sentimentale che la lega all'attore e del contenuto piuttosto generico delle dichiarazioni rese, deve essere valutata con particolare rigore.

Discorso analogo può farsi per ciò che concerne la somma di euro 450,00 asseritamente pagata al geom. B. [redacted], alla cui audizione peraltro la parte attrice ha rinunciato all'udienza del 13 maggio 2011. Si osservi in particolare che la narrativa attorea faceva riferimento ad un pagamento in contanti effettuato dal T. [redacted] nelle mani del geom. B. [redacted], mentre la linea difensiva risultata modificata in comparsa conclusionale, in cui sembra farsi riferimento alla creazione della provvista dell'assegno prodotto da parte convenuta.

Per quanto concerne l'asserita consegna di 18 bottiglie di vino, 18 bottiglie di grappa e 10 kg di riso, anche in questo caso non può dirsi raggiunta la prova delle deduzioni attoree. Valgono in proposito le considerazioni sopra fatte relativamente all'attendibilità della teste ~~C.~~

Infine, anche per ciò che concerne il lucro cessante, nessuna prova è stata fornita.

Deve in proposito ricordarsi che tale voce di danno, nell'ambito della responsabilità contrattuale, va limitata al c.d. interesse negativo, identificandosi quindi nella perdita di occasioni di concludere lo stesso o altro tipo di contratto. Ebbene di tali sfumati affari non è stata fornita specifica allegazione né prova.

Per questi motivi la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, l'attività svolta, il grado di complessità della materia ed il tenore delle difese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, **rigetta** la domanda;

condanna ~~F. T.~~ alla refusione delle spese di lite in favore di ~~N. P.~~ ed ~~M. C.~~; spese che si liquidano in euro 1.157,00 per diritti ed euro 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfetario al 12,5% su diritti e onorari, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Novara, il 20 giugno 2011.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

Il Giudice Unico
dott.ssa Simona GAMBACORTA
Simona Gambacorta

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 22 GIU 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

